

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 472)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ANSELMI, REGGIANI, BOZZI, DUTTO,  
ALINOVÌ e FERRARI Marte

(V. Stampato Camera n. 611)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali -  
Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto  
di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del  
25 gennaio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 gennaio 1984*

Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della  
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'ap-  
provazione del testo unico delle norme sul trattamento  
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età ».

## Art. 2.

All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e con quelle del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.